

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Unione Province d'Italia				
32/60	Guida al Diritto (Sole 24 Ore)	20/07/2013	DECRETO LAVORO: TORNA AGLI ORIGINARI 10 O 20 GIORNI L'INTERVALLO PER IL RINNOVO DI UN CONTRATTO A TE	2
43	Libero Quotidiano - Ed. Milano	18/07/2013	PATTO DI STABILITA' MARONI AI SINDACI "VA CAMBIATO"	31
37	Il Mattino - Ed. Avellino	17/07/2013	ABOLIZIONE PROVINCE, IN RETE IL SONDAGGIO DEL GOVERNO	32
Rubrica Enti locali e federalismo: primo piano				
9	Il Sole 24 Ore	18/07/2013	SI ALLARGA IL RAGGIO DI AZIONE DEL DURC (C.fo.)	33
35	Il Sole 24 Ore	18/07/2013	LE QUATTRO RUOTE PAGANO AL FISCO 73 MILIARDI (S.Fossati)	35
38	Il Sole 24 Ore	18/07/2013	RILANCIO ADRIATICO PER LE MARCHE (R.Iotti)	36
13	Corriere della Sera	18/07/2013	QUELL'ANOMALIA TUTTA ITALIANA DI "MISTER 5%", LA STAGIONE DEI DEBITI E DEGLI AFFARI DI RELAZIONE (D.Di vico)	38
Rubrica Pubblica amministrazione				
9	Il Sole 24 Ore	18/07/2013	IN PIEMONTE SPUNTA UN BUCO DA 3 MILIARDI NELL'ULTIMO BILANCIO (G.Trovati)	40
7	La Stampa	18/07/2013	RESPINTA LA MOZIONE M5S SUL FINANZIAMENTO AI PARTITI "LA CASTA SI TIENE IL MALLOPPO" (A.Pitoni)	41
Rubrica Politica nazionale: primo piano				
1	Corriere della Sera	18/07/2013	IL PREMIER BERSAGLIO DEL "FUOCO AMICO" (M.Franco)	43
1	Corriere della Sera	18/07/2013	PURCHE' ALLA FINE NON PAGHI IL PAESE (P.Ostellino)	44
1	Corriere della Sera	18/07/2013	SALVATE IL SINDACO (DA SE STESSO) (G.Stella)	45
6/7	Corriere della Sera	18/07/2013	I PM VOGLIONO SENTIRE ALMA CANCELLIERI MUOVE GLI ISPETTORI (R.Frignani)	47
2/3	La Repubblica	18/07/2013	IL PD IN RIVOLTA CONTRO ALFANO LA SEGRETERIA AVVERTE: "NIENTE SFIDUCIA MA IL MINISTRO E' IN ..." (G.Casadio)	50
2/3	La Repubblica	18/07/2013	Int. a G.Cuperlo: "TROPPE OMBRE NELLA SUA RICOSTRUZIONE PER SALVARE IL GOVERNO RIMETTA LA DELEGA" (G.c.)	52
9	La Repubblica	18/07/2013	POLIZIA, PANSÀ PREPARA IL REPULISTI (F.Tonacci)	53
1	La Stampa	18/07/2013	IL MINISTRO OMBRA (M.Gramellini)	55
1	La Stampa	18/07/2013	SU ALFANO UN'INUTILE SCENEGGIATA (M.Sorgi)	56

LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013

Decreto lavoro: torna agli originari 10 o 20 giorni l'intervallo per il rinnovo di un contratto a termine

Decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 - Stralcio

PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, DELLA COESIONE SOCIALE, NONCHÉ IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE FINANZIARIE URGENTI

(Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 28 giugno 2013 n. 150)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e la coesione sociale, al fine di favorire immediate opportunità di impiego, in considerazione della gravità della situazione occupazionale;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la particolare congiuntura economica, di adottare disposizioni in materia di IVA e altri interventi urgenti per il sistema produttivo, nonché di adottare misure idonee a promuovere gli investimenti e ad assicurare il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale e comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la coesione territoriale;

Emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, E DELLA COESIONE SOCIALE

Art. 1

Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008^[1].

[1] L'articolo 40 del regolamento Ce 800/2001 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato - regolamento generale di esenzione per categoria) è il seguente:

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013



2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:

a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

c) vivano soli con una o più persone a carico.

3. Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e in ogni caso non antecedente a quella di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015.

4. L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo.

5. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque

già beneficiato dell'incentivo di cui al comma 4. Alla trasformazione di cui al presente comma deve comunque corrispondere un'ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo in tal caso, per la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di cui al comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3.

6. L'incremento occupazionale di cui al comma 3 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro.

7. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile^[2] o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

8. All'incentivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92^[3].

9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso; entro il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le modalità attuative del presente incentivo.

Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

[2] L'articolo 2359 del Cc è il seguente:

(Società controllate e società collegate)

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

[3] I commi 12, 13 e 15 dell'articolo 4 della legge 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) sono i seguenti:

12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi:

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;



LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013

10. L'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di cui al comma 12.

11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 10.

12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento dell'incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono determinate:

a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, per le regioni del Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre

2011, n. 183^[4], previo consenso, per quanto occorra, della Commissione. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 13;

b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali. La regione interessata all'attivazione dell'incentivo finanziato dalle risorse di cui alla presente lettera è tenuta a farne espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la coesione territoriale.

13. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi-

b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

13. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

15. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

[4] L'articolo 23 della legge 183/2001 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012) è il seguente:

(Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)

1. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento di interventi nei settori dell'agricoltura e della pesca, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la quota di saldo del contributo comunitario e di quello statale corrispondente.

2. Le somme anticipate sulla quota comunitaria, ai sensi del comma 1, sono reintegrate al Fondo di rotazione a valere sugli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di saldo per gli interventi che hanno beneficiato delle anticipazioni stesse.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva le necessarie azioni di recupero delle somme anticipate dal Fondo di rotazione e non reintegrate a causa del mancato riconoscimento delle spese da parte dell'Unione europea.

4. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 destina le risorse finanziarie a proprio carico, provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007/2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi.

LAVORO



IL TESTO DEL DL 76/2013

cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2^[5] con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.

14. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione. L'Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

15. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome anche non rientranti nel Mezzogiorno, possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo. In tal caso l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone l'attivazione dell'incentivo medesimo, e comunque intervenute non oltre il 30 giugno 2014.

16. La decisione regionale di attivare l'incentivo di cui al presente articolo deve indicare l'ammontare massimo di risorse dedicate all'incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del-

l'economia e delle finanze e all'Inps. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse individuate nell'ambito dei programmi regionali imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Le predette risorse sono riassegnate per le suddette finalità di spesa al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione degli importi destinati per singola Regione anche ai fini dell'attuazione della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14.

17. La decisione regionale di cui al comma 15 non può prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel presente articolo.

18. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 15.

19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare l'incentivo, l'Inps ne dà apposita diffusione.

20. L'Inps fornisce alle Regioni le informazioni dettagliate necessarie alla certificazione alla Commissione europea delle spese connesse all'attuazione dell'incentivo.

21. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008^[6].

[5] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 del DL 185/2008 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) è la seguente:

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

[6] L'articolo 9 del regolamento Ce 800/2008 è il seguente:

1. Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tale sintesi è fornita mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista all'allegato III.



LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013

22. In relazione alla prossima scadenza del Regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la compatibilità delle disposizioni di cui al presente articolo alle nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.

Art. 2

*Interventi straordinari
per favorire l'occupazione, in particolare giovanile*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure di carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31 dicembre 2015, volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani.

2. In considerazione della situazione occupazionale richiamata al comma 1, che richiede l'adozio-

ne di misure volte a restituire all'apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167^[7]. Nell'ambito delle linee guida di cui al precedente periodo, possono in particolare essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167:

La Commissione accusa senza indugio ricevuta della sintesi.

La sintesi è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione.

2. Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione. Nel caso di un regime di aiuti, il testo preciserà le condizioni previste dalla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia consultabile su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Le informazioni sintetiche fornite dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 specificano la pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

3. In caso di concessione di un aiuto individuale esentato a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del capo II relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alla pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

4. Fatti salvi gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 3, ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31 e l'aiuto individuale è superiore a 3 milioni di euro e ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale agli investimenti a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità competente ha concesso l'aiuto, forniscono alla Commissione le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II, utilizzando l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo.

[7] L'articolo 4 del Dlgs 167/2011 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) è il seguente:

(Disciplina generale)

1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:

a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;

a-bis) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5;

b) divieto di retribuzione a cottimo;

c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio;

d) presenza di un tutore o referente aziendale;

e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni;

f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla

LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013



a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)^[8] è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;

b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i

contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»;

c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale.

impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;

g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;

i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;

l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;

m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) assicurazione contro le malattie;

c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

d) maternità;

e) assegno familiare;

e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale contribuzione non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.

[8] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del Dlgs 167/2011 è la seguente:

1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:

a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto.



LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013

3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione delle linee guida di cui al comma 2, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015, trovano diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2. Resta comunque salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposi-

zioni di specie da parte delle singole regioni.

4. Fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dove non è stata adottata la relativa disciplina, è ammesso secondo le disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196^[9] e nel decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e la durata massima dei tirocini prevista dall'articolo 7 del predetto decreto interministeriale^[10] è prorogabile di un mese.

[9] L'articolo 18 della legge 196/1997 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) è il seguente:
(Tirocini formativi e di orientamento)

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica od operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;

g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;

i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.

[10] L'articolo 10 del Dm 142/1998 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento) è il seguente:
(Durata)

1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:

a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;

b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;

c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;

LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013



5. Il comma 4 trova applicazione anche per i tirocini instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le quali, in attuazione dei principi e criteri contenuti nell'accordo del 24 gennaio 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante «Linee guida in materia di tirocini», provvedono alla corresponsione dei rimborsi spese ivi previsti. A tal fine le amministrazioni provvedono mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese per incarichi e consulenze come determinati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

6. In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, volto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d) della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le ipotesi in cui il soggetto ospitante del tirocinio sia un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo e non sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative di tale amministrazione.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le modalità attuative del comma 6.

8. Gli interventi straordinari di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo del medesimo articolo 1.

9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106^[1], le parole: «entro due anni dalla data di assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2015».

10. Al fine di promuovere l'alternanza tra studio e lavoro è autorizzata la spesa di 3 milioni per l'anno 2013 e di 7,6 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare al sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013-2014.

11. Il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la CRUI, fissa i criteri e le modalità per la ripartizione, su base premiale, delle risorse di cui al comma 10 tra le università statali che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati.

12. Le università provvedono all'attribuzione agli studenti delle risorse assegnate ai sensi del comma 11, sulla base di graduatorie formate secondo i seguenti criteri di premialità:

a) regolarità del percorso di studi;

b) votazione media degli esami;

c) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31

d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);

f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.

3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli articoli 3, 4 e 5.

[11] Il comma 6 dell'articolo 2 del DL 70/2011 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 15 maggio 2015. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013

marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

13. Ciascuna università assegna le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento delle stesse, dando priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante.

14. Il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge fissa i criteri e le modalità per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri che ne premiano l'impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati anche i criteri per l'attribuzione di crediti formativi agli studenti che svolgono i suddetti tirocini. Dall'attuazione delle misure di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno - Carta per l'inclusione

1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2, al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183^[12], previo consenso, per

quanto occorra, della Commissione europea, si attiveranno le seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 108 milioni di euro per l'anno 2014 e a 112 milioni di euro per l'anno 2015 per essere riassegnate alle finalità di cui alle successive lettere:

a) per le misure per l'autoimpiego e autoimprenditorialità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015;

b) per l'azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015;

c) per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56 milioni di euro per l'anno 2013, 56 milioni di euro per l'anno 2014 e 56 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Tenuto conto della particolare incidenza della povertà assoluta nel Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, la sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35^[13], è estesa, nei limiti di 100 milioni di euro

[12] Si veda la nota 4.

[13] L'articolo 60 del DL 5/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) è il seguente:
(Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti")

LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013



per l'anno 2014 e di 67 milioni di euro per l'anno 2015, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti. Tale sperimentazione costituisce l'avvio del programma «Promozione dell'inclusione sociale».

3. Le risorse di cui al comma 2 sono versate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133^[14]. Le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328^[15], in ma-

niera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito. Le regioni interessate dalla sperimentazione comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'articolazione degli ambiti territoriali di competenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. L'estensione della sperimentazione è realizzata nelle forme e secondo le modalità stabilite in applicazione dell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35^[16], fatti salvi requisiti eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni interessate, d'intesa con il Ministero del

1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, è avviata una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

- a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- b) l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;
- c) le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
- d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;
- e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi;
- f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.

2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti già beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.

3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene corrispondentemente ridotto.

4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.

- [14] Il comma 29 dell'articolo 81 del DL 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) è il seguente:

29. È istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

- [15] La lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è la seguente:

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

- [16] Si veda la nota 13.



LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013

lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza.

5. Ulteriori finanziamenti della sperimentazione o ampliamenti dell'ambito territoriale di sua applicazione possono essere disposti da Regioni e Province autonome, anche se non rientranti nel Mezzogiorno.

Art. 4

Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione (omissis)

Art. 5

Misure per l'attuazione della «Garanzia per i Giovani» e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti «ammortizzatori sociali in deroga»

1. In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta «Garanzia per i Giovani» (Youth Guarantee), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti «in deroga» alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2015.

2. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:

a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;

b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1;

c) individua i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche;

d) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;

e) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;

f) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;

g) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;

h) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8;

i) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.

3. La struttura di missione è coordinata dal Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un Dirigente Generale a tal fine designato ed è composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da due rappresentanti designati **dall'Unione Province Italiane** e da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La partecipazione alla struttura di missione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.

4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40mila per l'anno 2013, ed euro 100mila per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, converti-

LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013



to, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2^[17].

Art. 6*Disposizioni in materia di istruzione e formazione*

1. Al fine di favorire organici raccordi tra i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale e quelli degli istituti professionali statali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87^[18], gli istituti professionali possono utilizzare, nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell'orario annuale delle lezioni per svolgere percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40^[19]. L'utilizzazione degli spazi di flessibilità deve avvenire nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica.

TITOLO II**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI
DI LAVORO, DI OCCUPAZIONE
E DI PREVIDENZA SOCIALE****Art. 7***Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368^[20], come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto:

a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276^[21];

[17] Si veda la nota 5.

[18] La lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 del Dpr 87/2010 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è la seguente:

3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti professionali:

c) possono utilizzare gli spazi di flessibilità anche nel primo biennio entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell'istruzione e della formazione professionale regionale di cui all'articolo 2, comma 3, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento. Nella fase transitoria gli istituti professionali di Stato possono svolgere detto ruolo a seguito della stipula delle intese di cui all'articolo 8, comma 2, e, a regime, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

[19] Il comma 1-*quinquies* dell'articolo 13 del Dl 7/2007 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) è il seguente:

1-*quinquies*. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.

[20] Per tutte le modifiche al Dlgs 368/2001 (Decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 - Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) si veda l'appendice.

[21] Il comma 4 dell'articolo 20 del Dlgs 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) è il seguente:

4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. È fatta salva la previsione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.



LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013

b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

b) all'articolo 4, il comma 2-bis è abrogato;

c) all'articolo 5:

1) al comma 2, dopo le parole «se il rapporto di lavoro», sono inserite le seguenti «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,»;

2) il comma 2-bis è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente «3. Quando il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

d) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente: «c-ter) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223^[22]»;

2) il comma 6 è abrogato;

3) al comma 7, le parole: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis».

2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92^[23], sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. In ogni caso, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.»;

b) all'articolo 35, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzia la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.»;

c) all'articolo 61, comma 1, le parole: «esecutivi o ripetitivi» sono sostituite dalle seguenti: «esecutivi e ripetitivi»;

d) all'articolo 62 sono eliminate le seguenti parole: «, ai fini della prova»;

e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: «di natura meramente occasionale»;

f) all'articolo 72, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari»;

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni^[24] è sostituito dal seguente: «6. La procedura di cui al presente

[22] Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) è il seguente:

2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.

[23] Per tutte le modifiche al Dlgs 276/2003 si veda l'appendice.

[24] L'articolo 7 della legge 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20

LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013



articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporta di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.».

5. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92^[25] sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 3, al secondo periodo, in fine, dopo la parola: «trattamento» sono aggiunte le seguenti: «nonché sugli effetti determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali»;

2) al comma 22, il periodo: «decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» è sostituito dal seguente: «al 1° gennaio 2014»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10-bis. Al datore di lavoro che, senza essersi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con

maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporta di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.

7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni.

[25] Per tutte le modifiche alla legge 92/2012 si veda l'appendice.



LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013

riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative».

c) all'articolo 3:

1) al comma 4, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013»;

2) al medesimo comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede mediante la attivazione del fondo di solidarietà residuale di cui ai commi 19 e seguenti.»;

3) al comma 14, al primo periodo, le parole: «nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;

4) al comma 19, le parole: «entro il 31 marzo 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;

5) ai commi 42, 44 e 45, le parole «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013».

d) all'articolo 4:

1) dopo il comma 23, è inserito il seguente: «23-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del codice civile»;

2) il numero 1) della lettera c) del comma 33 è abrogato.

6. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662^[26], alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14^[27], è prorogato al 31 dicembre 2013.

7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 4, dopo l'alinfa^[28], è inserita la se-

[26] Il comma 28 dell'articolo 2 della legge 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;
- b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;
- c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;
- d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;
- e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;
- f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.

[27] Il comma 2-bis dell'articolo 6 del DL 216/2011 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) è il seguente:

2-bis. La scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-bis è fissata al 31 dicembre 2012.

[28] L'articolo 4 del Dlgs 181/2000 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

- 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
 - a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito

LAVORO



IL TESTO DEL DL 76/2013

guente lettera: «a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.^[29]».

Art. 8

Banca dati politiche
attive e passive

1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di garantire una immediata attivazione della Garanzia per i Giovani di cui all'articolo 5, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico

della finanza pubblica, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero stesso, la «Banca dati delle politiche attive e passive».

2. La Banca dati di cui al comma 1 raccoglie le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego.

3. Alla costituzione della Banca dati delle politiche attive e passive, che costituisce una componente del sistema informativo lavoro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 469^[30] e della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settem-

annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;

c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;

d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.

[29] L'articolo 8 del Dlgs 468/1997 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196) è il seguente:

(Disciplina dell'utilizzo nelle attività)

1. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.

3. Ai lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di lire 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno è erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennità di mobilità. I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2).

omissis

[30] L'articolo 11 del Dlgs 469/1997 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

(Sistema informativo lavoro)

1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione è improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.

3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il



LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013

bre 2003, n. 276^[31] reso disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e le Province autonome, l'Istituto Nazionale di Previdenza sociale, Italia Lavoro s.p.a., il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82^[32], confluiscono alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati percettori di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2^[33]; l'Anagrafe

Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

omissis

[31] L'articolo 15 del Dlgs 276/2003 è il seguente:

(Principi e criteri generali)

1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.

1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alle procedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma è effettuato anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni da conferire nel rispetto dei principi di accessibilità degli atti.

2. La borsa continua nazionale del lavoro è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.

3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto.

4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:

a) un livello nazionale finalizzato:

1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;

2) alla interoperabilità dei sistemi regionali;

3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:

1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;

2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;

3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.

5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.

[32] «Codice dell'amministrazione digitale», pubblicato sul supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» del 16 maggio 2005 n. 112.

[33] Il comma 4 dell'articolo 19 del Dl 185/2008 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) è il seguente:

4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati nella quale confluiscono tutti i dati disponibili relativi

LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013



nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170^[34] nonché la dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5. Per una migliore organizzazione dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole tecniche di cui al comma 4.

Art. 9

*Ulteriori disposizioni
in materia di occupazione*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni^[35], trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, le regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la società Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. L'INPS provvede altresì al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

[34] L'articolo 1-bis del DL 105/2003 (Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali) è il seguente:

(Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università)

1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, avente i seguenti obiettivi:

- a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;
- b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;
- c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;
- d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonché le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;
- e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie;
- f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle università e da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.

[35] L'articolo 29 del Dlgs 276/2003 è il seguente:
(Appalto)

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori



LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013

165^[36]. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

2. Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81^[37] è sostituito dal seguente: «4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione

generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9, 6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle

subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

[36] Il comma 2 dell'articolo 1 del Dlgs 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

[37] L'articolo 306 del Dlgs 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2009; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE, e successive modificazioni; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all'articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonché da altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.

LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013



politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167^[38], è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226^[39], allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in

apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo.».

4. Al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148^[40] sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio».

4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[38] L'articolo 3 del Dlgs 167/2001, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:
(Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)

1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.

2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo.

[39] «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53», pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" del 4 novembre 2005 n. 257.

[40] L'articolo 8 del Dl 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:
(Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità)

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;



LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013

5. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181^[41] si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confron-

ti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province.

6. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24^[42], dopo le parole: «presso un utilizzatore,» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio

b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;

c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;

d) alla disciplina dell'orario di lavoro;

e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, le parole: «e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate» sono sostituite dalle seguenti: «la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati»;

b) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) condizioni di lavoro del personale».

[41] Il comma 6 dell'articolo 4-bis del Dlgs 181/2000 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144) è il seguente:

6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie.

[42] L'articolo 7 del Dlgs 24/2012 (Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. All'articolo 23 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore e ferma restando l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera.»;

c) al comma 8, le parole: «In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato» sono soppresse e le parole: «al termine del contratto di somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «al termine della sua missione»;

d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Resta salva la facoltà per il somministratore e l'utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resi a quest'ultimo in relazione alla missione, all'impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine della missione, l'utilizzatore assuma il lavoratore.».

2. Resta ferma la previsione di cui all'articolo 35, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013



1998, n. 286^[43] sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «deve presentare» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata,»;

b) il comma 4 è abrogato.

8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394^[44] è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi ogni

tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui all'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di

[43] L'articolo 22 del Dlgs 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente: (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato - Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. abrogato

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

omissis

[44] Il comma 5 dell'articolo 44-bis del Dpr 394/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) è il seguente:

5. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dell'articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente annuale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 6. La presente disposizione si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9, lettera a).



LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013

studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, all'esito delle attività solutorie di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stra-

nieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, della legge 7 agosto 2012, n. 135^[45]. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

10. All'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109^[46], dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:

«11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emergenza sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico

[45] Il comma 11 dell'articolo 23 del DL 95/2012 convertito dalla legge 135/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) è il seguente:

11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell'8 ottobre 2011 è autorizzata la spesa massima di 495 milioni di euro, per l'anno 2012, da iscriversi su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attività solutorie di interventi urgenti già posti in essere. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

[46] L'articolo 5 del DLgs 109/2012 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:
(Disposizione transitoria)

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.

2. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.

3. Non sono ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013



del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo.

11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Non è ammesso, altresì, alla procedura di cui al presente articolo il datore di lavoro che, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.

5. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 è presentata previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 1 del presente articolo, di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito. La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi è documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. È fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative:

a) all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

7. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro.

8. Nella dichiarazione di emersione di cui al comma 1 è indicata la retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in caso di lavoro domestico, l'orario lavorativo non inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

9. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfettario e della regolarizzazione di cui al comma 5. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

10. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione di cui al presente articolo ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 6 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro.

11. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al successivo comma 13. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.

11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo.

11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.

11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10 del presente articolo.

omissis



LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013

requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.

11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10 del presente articolo.»

11. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276^[47], e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«**3-bis.** Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra

loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.

3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.»

12. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122^[48], dopo le parole: «settore sociale» sono inserite le seguenti: «nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»

[47] Si veda l'appendice.

[48] **Il comma 28 dell'articolo 9 del DL 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)**, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013



13. All'articolo 2463-bis del codice civile^[49], sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione» sono soppresse;

b) al comma 2, punto 6), le parole: «, i quali devono essere scelti tra i soci» sono soppresse;

c) il comma 4 è soppresso.

14. All'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134^[50], sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;

b) al comma 4-bis le parole: «società a responsabilità limitata a capitale ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «società a responsabilità limitata semplificata».

15. Le società a responsabilità limitata a capitale

ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.

16. All'articolo 25, comma 2, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221^[51], sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è soppressa;

b) alla lettera h) punto 1), nel primo periodo le parole «uguali o superiori al 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «uguali o superiori al 15 per cento»;

c) alla lettera h) punto 2) dopo le parole «in Italia o all'estero» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi

[49] L'articolo 2463-bis del Cc, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

(Società a responsabilità limitata semplificata)

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

- 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
- 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
- 5) luogo e data di sottoscrizione;
- 6) gli amministratori.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

abrogato

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.

[50] L'articolo 44 del DL 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

(Società a responsabilità limitata a capitale ridotto)

1. abrogato
2. abrogato
3. abrogato
4. abrogato

4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata.

[51] L'articolo 25 del DL 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

(Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità)

1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione



LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013

della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270^[52]»;

d) alla lettera h) punto 3) dopo le parole «varietà vegetale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano».

Art. 10

*Disposizioni in materia
di politiche previdenziali e sociali
(omissis)*

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE UR-
GENTI

Art. 11

*Disposizioni in materia fiscale e di impegni
internazionali e altre misure urgenti
(omissis)*

Art. 12

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 12, lettera b), 2, commi 6 e 10, 7, comma 7 e 11, commi

europea. Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.

2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito "start-up innovativa", è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

a) abrogata

b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;

c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; (106)

g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

3. Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

omissis

[52] L'articolo 3 del Dm Istruzione 270/2004 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli

LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013



1, 5, 20 e 21, pari a 1.114, 5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2013, a 77 milioni di euro per l'anno 2014 e a 78 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) quanto a 98 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 117 milioni di euro per l'anno 2014, a 112 milioni di euro per l'anno 2015, a 51 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi da 18 a 22;

d) quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014, me-

diente corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al l'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

f) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento ordinario delle Università;

g) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 5,775 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente:

(Titoli e corsi di studio)

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (L.M.).

2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.

6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.

9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.



LAVORO

IL TESTO DEL DL 76/2013

Art. 13*Entrata in vigore*

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Came-

re per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

La spending review

Abolizione Province, in rete il sondaggio del governo

Il governo va avanti sulla strada dell'abolizione delle Province. Di pari passo gli enti intermedi s'organizzano per tentare di bloccare la riforma attraverso una serie di iniziative. Dallo scorso 8 luglio, e fino all'8 ottobre, è possibile esprimere on line sul sito www.partecipa.gov.it la propria opinione in merito. Tra i quesiti proposti, relativi a più argomenti riguardanti le eventuali modifiche costituzionali, c'è anche quello sulle Province.

«L'obiettivo della domanda è capire se la struttura territoriale in cui si articola la Repubblica italiana debba essere mantenuta o modificata e, in tale ultima ipotesi, se tale modifica debba riguardare l'accorpamento degli enti territoriali e delle loro funzioni oppure l'abolizione delle Province», spiega il sito internet di Palazzo Chigi.

Così la domanda e le cinque risposte proposte. «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Ritieni sia opportuno: mantenere l'attuale struttura; semplificare l'attuale struttura accorpando gli enti territoriali e riorga-

nizzandone le funzioni; semplificare l'attuale struttura abolendo le Province; altro; non so / nessuna risposta».

Per supportare i cittadini nell'espressione dell'opinione sono fornite in maniera sintetica delle indicazioni sui possibili effetti conseguenti di ogni decisione. Spiega il Governo: «Tra gli argomenti a favore del mantenimento della struttura corrente: necessità di preservare la struttura territoriale attuale e il livello provinciale di governo per la rilevanza delle funzioni che svolge e i servizi che offre alle comunità locali che rappresenta». Ancora: «Tra gli argomenti a favore dell'accorpamento degli enti territoriali e della riorganizzazione delle loro funzioni: mantenimento di tutti i livelli di governo con una spesa pubblica ridotta». E, infine: «Tra gli argomenti a favore dell'abolizione: opportunità di ridurre la spesa pubblica e semplificazione dei livelli di governo».

Le amministrazioni di mezzo, così come sono state definite di recente, non stanno a guardare e preparano le contromosse. **L'Upi** (Unione delle province italiane) sollecita la

mobilitazione di tutti gli enti locali, compreso quello irpino, per dare una risposta sul sito del Governo che non pregiudichi il futuro delle Province. «È evidente che i risultati del questionario saranno utilizzati in maniera strumentale per affermare il principio che le riforme, e l'abolizione delle Province, sono volute dai cittadini», dice il presidente dell'Upi, Antonio Saitta. È facile pronosticare anche una presa di posizione dei politici che pure si sono schierati a difesa degli enti intermedi. Contrario - in più occasioni è stato sulle barricate - il senatore Cosimo Sibilia, ex presidente di Palazzo Caracciolo, per il quale «gli sprechi sono altrove. Basta fare demagogia sulle Province». Il deputato Udc, Giuseppe De Mita, sollecita una riforma seria di tutti gli enti. «Si cancellano le Province - dice De Mita - ma non si cancella il problema. Avere un'articolazione istituzionale basata su Comuni, Regioni e Stato centrale determina un vuoto che potrà essere difficilmente colmato, soprattutto rispetto all'organizzazione e all'erogazione dei servizi e alla questione della rappresentanza su ambiti territoriali omogenei».



Palazzo Caracciolo
È sede della Provincia di Avellino

L'appello
L'Upi si mobilita e chiede ai cittadini di votare contro l'ipotesi di cancellazione

Sul sito di palazzo Chigi si sollecita un parere sul progetto di riforma



Si allarga il raggio di azione del Durc

Ridotte le semplificazioni per bonifiche - Rimborsi fiscali da 730 anche a disoccupati

ROMA

Slitta a lunedì mattina, con votazioni nel pomeriggio e possibile fiducia, la discussione generale in Aula a Montecitorio sul decreto "del fare". Il rinvio è stato deciso su richiesta dei presidenti delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio, che stanno esaminando il provvedimento, con maratone notturne, e proveranno lo sprint per chiudere entro stasera.

Tra le novità attese in queste ultime ore ci sono lo snellimento delle procedure per la vendita del patrimonio degli enti locali e ulteriori facilitazioni sul Fondo centrale di garanzia (si veda Il Sole-24 Ore del 14 luglio) mentre restano ultime incertezze sul voucher per progetti di digitalizzazione delle Pmi e sul tax credit per agevolare gli investimenti in campagne pubblicitarie.

Via libera, intanto, all'ampliamento del raggio d'azione del Durc (documento unico di regolarità contributiva). Varrà anche per contratti pubblici diversi da quelli per i quali è stato espressa-

mente acquisito. L'incremento della validità temporale viene ridotto rispetto al testo arrivato in commissione (si passa da 90 a 120 anziché 180 giorni) ma vale anche ai fini della fruizione di benefici in materia di lavoro e per finanziamenti e sovvenzioni comunitarie, statali e regionali. Il Durc dovrà essere acquisito d'ufficio dalle Pa anche nel caso di ammissione delle imprese ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento comunitario finalizzate a realizzare investimenti produttivi. L'estensione da 90 a 120 giorni, altra novità, si applica anche ai lavori edili per soggetti privati (ma in questo caso solo fino al 31 dicembre 2014).

Nel capitolo fiscale, approva un emendamento che concede la possibilità a chi ha perso il lavoro (e quindi non ha più un sostituto d'imposta) di rivolgersi a un Caf e ottenere comunque eventuali rimborsi fiscali entro settembre. L'emendamento risolve un problema che, secondo Marco Causi (Pd), primo firmatario, «riguarda 400 mila lavoratori

ormai in stato di disoccupazione avendo perso sia il lavoro che la cassa integrazione». Modifiche rilevanti al capitolo ambientale, con l'indebolimento delle semplificazioni per le imprese in materia di gestione delle acque di falda sotterranee emunte per bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati. Un emendamento Pd-M5S-Sel-Scelta civica elimina i riferimenti alle operazioni da condurre solo dove «economicamente sostenibile» e al concetto di semplice «attenuazione». Semplificazione più soft anche per la gestione delle terre e rocce da scavo. Per restare sul fronte deregulation, ci sono novità anche per gli spedizionieri, la cui attività non sarà più soggetta a licenza di pubblica sicurezza. Mitigate anche le semplificazioni per la sicurezza sul lavoro. Si eleva da cinque a dieci il numero dei lavoratori necessari per individuare le aziende e i cantieri a cui si applicano le nuove semplificazioni; vengono inoltre precisate le caratteristiche e le competenze che dovrà avere l'«inca-

ricato per la sicurezza» che potrà sostituire il Documento di valutazione del rischio (il Duvri).

"Garanzie" sui macchinari delle imprese: non potrà essere sequestrato da Equitalia o dall'agente della riscossione il macchinario o il bene mobile se il debitore, entro 30 giorni, può dimostrare che «il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione». Doppia novità per l'Expo 2015. Un emendamento dei relatori prevede che, per garantire massima trasparenza, il Comune di Milano e gli altri enti coinvolti pubblicino sul proprio sito ufficiale il rendiconto delle spese sostenute per l'organizzazione dell'evento. Arrivano inoltre 3 milioni per favorire la presenza all'Expo delle Ong italiane impegnate nella cooperazione internazionale.

Confermato il rinvio alle prossime elezioni amministrative dell'incompatibilità tra le cariche di parlamentare e di sindaco di Comune superiore ai 5.000 abitanti.

C.Fo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EMENDAMENTI AL DL FARE

Niente «ganasce fiscali» se i beni mobili sono strumentali all'attività dell'impresa

Limitate le deroghe in tema di sicurezza sul lavoro

Le novità



SEMPLIFICAZIONI

Basterà un solo Durc

Il Durc varrà anche per contratti pubblici diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. L'incremento della validità temporale viene ridotto rispetto al testo arrivato in commissione (si passa da 90 a 120 anziché 180 giorni) ma vale anche ai fini della fruizione di sovvenzioni



LAVORO

Rimborsi fiscali

Anche chi ha perso il lavoro (e quindi non ha più un sostituto d'imposta) potrà rivolgersi a un Caf e ottenere comunque eventuali rimborsi fiscali entro settembre. L'emendamento approvato ieri dovrebbe riguardare circa 400mila lavoratori



CITTADINANZA A STRANIERI

Più tempo per l'opzione

Rispetto al testo originario si facilita ulteriormente la possibilità per i figli maggiorenni di stranieri, nati in Italia, di chiedere la cittadinanza. La Pa infatti dovrà comunicare la possibilità di esercitare l'opzione non più «al compimento del diciottesimo anno di età» ma «nei sei mesi precedenti»



ZONE BUROCRAZIA ZERO

Stop ai controlli preventivi

Si specifica che non sono sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali la Pa non ritiene necessaria l'autorizzazione, la Scia oppure la mera comunicazione. Le Pa inoltre sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo



EXPO 2015

Online le spese degli enti

Un emendamento dei relatori prevede che, per garantire massima trasparenza nel processo decisionale, il Comune di Milano e gli altri enti coinvolti pubblichino sul proprio sito ufficiale il rendiconto delle spese sostenute per l'organizzazione dell'evento



INPS

Riconoscimento indennità

Tra gli emendamenti approvati in commissione anche la proposta in base alla quale i malati incurabili, così come i soggetti affetti da sindrome di Down, non si dovranno più sottoporre a visite di controllo per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da parte dell'Inps



AGF



Tasse. Il 17% del totale

Le quattro ruote pagano al Fisco 73 miliardi

Saverio Fossati

Il 17% delle tasse viene dall'auto: 72 miliardi che l'Anfia (l'associazione che raggruppa la filiera automobilistica) auspica che diventino strumento di rilancio della domanda di mobilità e degli investimenti in infrastrutture. L'importo è impressionante ma colpisce ancora di più che la percentuale sia in salita. Mentre il totale delle entrate tributarie nazionali negli ultimi due anni è cresciuto di pochissimo (+1,7% nel 2011 e +2,6% nel 2012), la percentuale proveniente dall'automotive settore è passata dal 16,3% nel 2010, al 16,8% nel 2011, fino al 17% nel 2012. «La fiscalità automotive ha quindi, purtroppo, contribuito per un punto percentuale in più al gettito tributario complessivo in soli quattro anni (era del 16% nel 2009) - ha commentato Roberto Vavassori, Presidente di Anfia - e la sua incidenza sul Pil continua ad essere la più elevata tra i principali Paesi europei: 4,4% contro una media del 3,3%». Gli introiti derivanti dal superbollo introdotto nel 2011, rilevano all'Anfia, non solo sono risultati inferiori alle attese, ma non sono riusciti a compensare il mancato gettito Iva conseguente alla pesante contrazione del mercato auto nel 2012 (-19,8%) e hanno penalizzato l'alto di gamma e le supercar.

Il suggerimento di Vavassori è di «calmierare le tariffe assicurative, arrivate ormai a livelli insostenibili, programmando una riduzione intelligente delle accise sui carburanti e incoraggiando i sistemi Its. Inoltre il Codice della Strada stabilisce che almeno il 50% dei proventi delle multe incassate dagli enti locali venga utilizzato per migliorare la sicurezza». Ma mancano controlli su quanto effettivamente venga messo a bilancio.

Al primo posto nella ripartizione del prelievo c'è quello deri-

vante l'utilizzo dell'autoveicolo nel corso dell'anno (carburanti, nonostante il -16% dei consumi): 81,8% del gettito complessivo per 59,5 miliardi di euro. Segue l'acquisto (Iva e Itp), pari al 9,4% per 6,87 miliardi (-13,7% sul 2011 a causa del crollo delle immatricolazioni del nuovo). Il bollo auto è comunque l'8,7% (6,35 miliardi), +7,2% a causa del superbollo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il modello manifatturiero. A settembre i primi incontri per la costituzione della macroregione sotto l'egida della Ue

Rilancio adriatico per le Marche

Il governatore Spacca è il coordinatore: un ponte economico con l'Est Europa



Roberto Iotti

ANCONA. Dal nostro inviato

Una delle vie per il rilancio del tessuto produttivo delle Marche passa dall'Unione europea. Da quel maxiprogetto battezzato nel 2010 e che punta a far nascere la macroregione Adriatico-Jonica con il prolungamento del corridoio Baltico-Adriatico previsto in un primo tempo fino a Ravenna, e ora esteso a tutte le regioni costiere, comprese Calabria e Sicilia.

A settembre il primo avvio ufficiale con la consultazione sui progetti di tutti i soggetti interessati: enti locali, Camere di commercio, istituzioni, cittadini e soprattutto parti sociali. Le Marche giocano un ruolo importante con il governatore Gian Mario Spacca, nominato responsabile dell'intergruppo adriatico jonico del Comitato delle regioni europee. Il progetto punta a fare di Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia,

Montenegro, Serbia e Slovenia una comunità integrata dal punto di vista economico, sociale e della governance. E sarà uno dei punti qualificanti del prossimo semestre di presidenza italiana della Ue.

Cruciale il tema della consultazione che partirà a settembre, per chiudersi a dicembre, perché già in questa occasione si tratteranno le linee progettuali che dovranno poi accedere al finanziamento europeo. I risultati saranno presentati nel corso di una conferenza programmata in Grecia entro il primo semestre 2014, il piano di azione sarà quindi varato entro il secondo semestre del prossimo anno. Sempre a settembre, ad Ancona, è previsto il vertice intergovernativo Italia-Serbia.

Quattro i pilastri di sviluppo: risorse marine e marittime; reti di connessione, trasporti e infrastrutture (a cui lavorano direttamente Italia e Serbia); difesa degli ecosistemi e infine, attrattività degli investimenti e internazionalizzazione. Tutti settori dove le Marche possono trovare quella via a un nuovo model-

lo di crescita del territorio come soluzione alla crisi attuale.

Il progetto, ha detto Spacca al rientro da un incontro a Bruxelles, «costituisce un riferimento strategico formidabile per i Paesi che aspirano all'adesione all'Ue, perché attraverso questa strategia possono rimanere agganciati all'Europa, anche nel lungo periodo in cui si svilupperanno le pratiche per il loro inserimento nell'Unione europea. Ma soprattutto - ha aggiunto il presidente della Regione Marche - c'è la possibilità di trasformare un mare, che è stato a lungo una linea di frontiera, in una comunità economica, sociale e anche politica».

Non mancano tuttavia le perplessità. «Sulla carta il potenziale è enorme - dice il presidente di Confindustria Ancona, Claudio Schiavoni - ma si tratta di interventi a medio lungo termine, mentre per l'immediato servono interventi di molto più breve respiro. Inoltre chiediamo al Governatore Spacca, nella sua veste di coordinatore delle regioni, di essere, come rappre-

ti da subito negli indirizzi programmatici futuri. Non vorremmo accadere come in occasione del recente Business economic forum con gli Emirati Arabi, i cui si è notata l'assenza del mondo delle imprese. Non per una mancanza nostra».

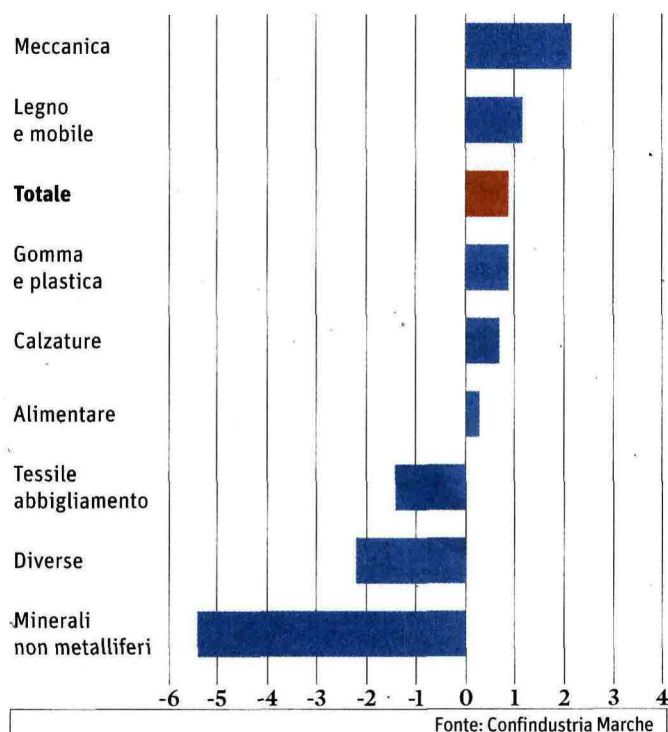
Nelle opportunità che potrebbero derivare dalla nascita della macroregione crede anche Stefano Mastrovincenzo, segretario generale della Cisl delle Marche. «Potrebbe essere l'occasione per fare fare alla regione un salto di qualità e portare soprattutto quell'ammodernamento infrastrutturale e quei collegamenti di rete che oggi mancano e che sono anche alla base della attuale situazione di crisi. Certo - aggiunge l'esponente sindacale - in questa occasione dobbiamo però dimostrare di avere grande capacità progettuale, unità di intenti e univocità di voce per far sì che le Marche restino area centrale per il pilastro delle connessioni e delle infrastrutture. Non possiamo permetterci di perdere questa occasione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le previsioni settoriali per il 2013

Tassi settoriali di sviluppo per l'industria manifatturiera marchigiana; variazioni previste (in %) per il 2013 sul 2012; stime degli operatori



Mattoni e protezioni Storia di un'anomalia

di DARIO DI VICO

A PAGINA 13

L'inchiesta La storia



Salvatore Ligresti ha goduto di uno status e di un sistema di protezioni sproporzionato rispetto alle sue performance imprenditoriali

Quell'anomalia tutta italiana di «mister 5%», la stagione dei debiti e degli affari di relazione

Dai rapporti con Cuccia al ruolo nella privatizzazione di Mediobanca

Ormai si registra da parte di molti interlocutori un certo pudore a parlare del «capitalismo italiano». I più saggi invitano a soffermarsi sui grandi aggregati economici come il credito, la manifattura, il lavoro, la tecnologia e a rimandare a tempi migliori la riedizione di una vera narrazione capitalistica. Gli avvenimenti di ieri che hanno drammaticamente riguardato l'intera famiglia Ligresti e il team dei manager di prima fila non possono che rafforzare questa tendenza al downgrading del capitalismo italiano. Con l'aggravante che non se ne può assegnare l'intera responsabilità alla Grande Crisi perché l'itinerario a ritroso di tanti dei suoi protagonisti era comunque segnato. La recessione può averne accelerato la discesa, non l'ha messa in moto.

Salvatore Ligresti ha rappresentato sicuramente un'anomalia dell'alta finanza italiana. Ha goduto di uno status e di un sistema di protezioni sproporzionato rispetto alle sue performance imprenditoriali. Chi anche oggi volesse accollarsi l'improbabile compito di difenderlo non potrà certo dire che nel suo business elettivo, il mattone, l'immobiliarista di Paternò sia stato capace di imporre un particolare modello di business oppure che sia riuscito a imporre nel mondo degli affari una visione anticipatrice e moderna o tantomeno che negli anni abbia conferito alle sue aziende una particolare identità. Come abbiamo ascoltato l'intera famiglia pareva non avere cognizione della più elementare differenza che dovrebbe passare tra il portafoglio del papà e i cassetti di una società quotata in Borsa.

Nel capitalismo di relazione — o come mi suggeriscono, nell'affarismo di relazione — don Salvatore è stato capace di nuotare come un pesce. Per un periodo fu chiamato

dalla stampa finanziaria «Mister Cinque per cento» per l'abilità nel comprare pacchetti di azioni decisivi per stabilizzare questa o quella compagine societaria. Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il legame d'acciaio di don Salvatore con Enrico Cuccia. L'anomalia Ligresti, lo statuto speciale di cui ha potuto godere, si spiegano con il ruolo che ricoprì nella privatizzazione di Mediobanca. Don Salvatore raccontava come Cuccia temesse l'incontro con Bettino Craxi e come si fosse preparato addirittura due versioni del discorso che gli avrebbe fatto, una corta e una più lunga. Don Salvatore raccontava come avesse dovuto, quel discorso, sentirselo recitare innumerevoli volte prima che fosse davvero pronunciato. E come nel giorno dell'incontro lui e Cuccia fossero arrivati un'ora prima dell'appuntamento. Alla fine, in una circostanza che Via Filodrammatici considerava vitale, Ligresti si rivelò preziosissimo tanto che la privatizzazione corse lungo i binari che il banchiere amico aveva predisposto.

L'anomalia prende corpo da questa vicenda e il resto ne è una diretta, perversa e straordinariamente lunga conseguenza. L'establishment si fa carico di includerlo e lo coopta nel salotto buono, le banche si inchinano, gli organismi di vigilanza diventano sordi e ciechi. L'aneddotica che viene rispolverata in queste ore è ricca. Si deve ampliare l'Istituto europeo di oncologia di Milano per sviluppare il progetto Cerba? Si comprano i terreni di Ligresti sen-

za badare a spese e si progetta persino di lanciare un fondo di investimento che avrebbe dovuto raccogliere i risparmi dei cittadini milanesi e che fortunatamente non è mai partito. Si devono ristrutturare i debiti delle sue società accumulate da gestioni allegre e poco professionali? Le banche non battono ciglio e mettono mano al portafoglio. Persino un'emittente tutto sommato locale come Telelombardia in mano a don Salvatore si rivela uno straordinario strumento per la conquista di favori urbanistici.

Ma la colpa più grave di cui si è macchiato l'establishment è quella di aver affidato a Salvatore Ligresti il comando di uno dei principali poli assicurativi del Paese, quello costituito da Fondiaria e Sai. Con il senno di poi ci chiediamo come sia stato possibile che il «sistema» abbia affidato un business prudentiale come gestire una compagnia di assicurazione a un finanziere che aveva già subito due ristrutturazioni del debito. Purtroppo è accaduto e si sono subito mischiati gli interessi della compagnia con quelli dell'azionista di controllo, che per di più esercitava il comando grazie a un risicato 18%. Ed è anche successo che a don Salvatore sia stato consentito di operare da consulente immobiliare della compagnia, non per farne gli interessi e selezionare il meglio del mercato bensì per girare a Fonsai i flop più smaccati. Sembrano scene di una commedia degli equivoci alla Feydeau e invece sono state gestite rese possibili da un'incredibilmente larga «negligenza in vigilando». Ma non fatevi illusioni, di autocritiche per ora non se ne vede l'intenzione.

Dario Di Vico

@dariodivico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La catena di controllo e le scelte di sistema per gli assetti assicurativi. I rapporti con le banche, la politica e gli enti locali

35 per cento la quota che Premafin deteneva in Fonsai

12 mila i risparmiatori che sono rimasti vittime del dissesto

Gli incontri

I politici

È soprattutto negli anni Ottanta e Novanta che Salvatore Ligresti diventa il vero «re» dell'edilizia milanese. Tra le persone con cui il costruttore sviluppa buoni rapporti c'è Bettino Craxi (foto), per alcuni anni presidente del Consiglio e numero uno del Partito socialista italiano

Le banche

Ligresti raccontava come Enrico Cuccia (foto), allora numero uno di Mediobanca, temesse l'incontro con Craxi e come si fosse preparato diverse versioni del discorso da fargli, in vista della privatizzazione dell'istituto. Ligresti si rivelò un preziosissimo alleato per Cuccia.



Il mattone

Il ruolo di Salvatore Ligresti come consulente immobiliare della controllata Fonsai



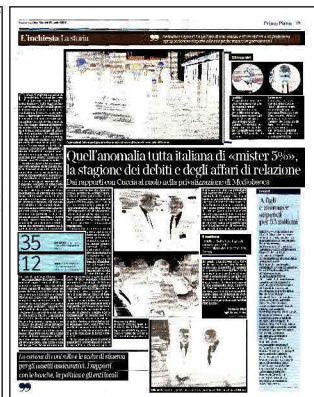
Finanza e politica
In alto Salvatore Ligresti e Guido Carli nel 1988. Sopra Ligresti nel 1981, il giorno dopo il rilascio della moglie che era stata sequestrata



Milano Salvatore Ligresti con, a sinistra, l'ex sindaco di Milano Paolo Pillitteri



Costruzioni Salvatore Ligresti nel cantiere del porto di Loano in provincia di Savona



Regioni. Il consuntivo 2012 ai raggi X

In Piemonte spunta un buco da 3 miliardi nell'ultimo bilancio

Gianni Trovati
MILANO

Nel consuntivo 2012 della Regione Piemonte si è aperta una falla da 2,84 miliardi di euro, una cifra che al bilancio statale basterebbe per rinviare l'aumento Iva alla tarda primavera 2014 senza far lievitare gli account o inventarsi altri ritocchi fiscali; per i contribuenti piemontesi, invece, si prospettano nuovi aumenti, perché è già stato deciso che l'Irpef regionale crescerà nel 2014 dello 0,4% per i redditi più bassi e dell'1,1% per quelli più alti, e anche questa misura potrebbe non bastare alla luce dei nuovi numeri.

A scoprire il maxi-disavanzo è stata la sezione regionale piemontese della Corte dei conti, che ieri ha negato la parifica di rito al quadro riassuntivo della gestione 2012 se Palazzo Lascaris non troverà il modo di finanziare lo sbilancio. Un'altra pessima notizia per la Giunta guidata dal leghista

Roberto Cota, che martedì ha incassato la condanna a Londra sui derivati (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), ma la ricostruzione dei magistrati contabili mostra che a far zoppiare i bilanci piemontesi contribuiscono anche i "virus" sviluppati dal 2007, negli anni del centrosinistra guidato da Mercedes Bresso.

La storia, prima di tutto. Il 2012, nella ricostruzione della Corte, è iniziato malissimo, su basi pericolose. A parte il fatto che la Regione non approva il documento di programmazione annuale dal lontano 2010, nel preventivo dell'anno scorso è stato applicato un «avanzo», cioè un risparmio dall'anno precedente, di 400 milioni di euro, ma il consuntivo ha poi rivelato che il 2011 si era chiuso con un rosso da 484,6 milioni. Fin dall'inizio, di conseguenza, mancavano poco meno di 900 milioni per raggiungere il pareggio scritto nei documenti ufficiali, che si reggevano

anche su 265 milioni previsti da valorizzazione del patrimonio ma difficilissimi da incassare e da 242 milioni di euro di nuovi prestiti illegittimi perché il Piemonte ha già superato i livelli massimi di debito (l'indebitamento complessivo è di 6,22 miliardi).

Dopo questo avvio, il quadro non poteva che peggiorare, portando a chiudere il 2012 con un disavanzo ufficiale da 1,15 miliardi. I magistrati torinesi, però, hanno ricostruito la situazione effettiva, riportando alla luce una serie di mine che però non trovavano riscontri nei conti ufficiali: 370 milioni di euro di spese obbligatorie, ma non impegnate, per il trasporto pubblico locale, 866 milioni di disavanzo sanitario nato nel 2007-2009 ma mai coperto, 397 milioni di un'anticipazione di tesoreria da restituire a Unicredit, e 57 milioni da versare sempre a Unicredit per una sentenza che ha visto soccombere la Regione in un contenzioso re-

lativo all'ospedale Mauriziano. A conti fatti, il disavanzo 2012 è volato appunto a 2,84 miliardi, una cifra 2,5 volte più grande di quella scritta nel bilancio ufficiale.

La bordata della Corte dei conti arriva proprio mentre a Palazzo Lascaris, la sede della Regione a poche centinaia di metri dagli uffici dei magistrati contabili, è iniziato l'esame dell'assestamento 2013-2015. Il provvedimento punta a recuperare l'equilibrio soprattutto grazie alle anticipazioni di liquidità previste dal decreto «sblocca-debiti» per Regioni e sanità, oltre che su qualche taglio di spesa, mentre già nel 2013 bollo auto e altre entrate extratributarie dovrebbero portare 357 milioni in più.

I numeri calcolati dalla Corte dei conti, però, mostrano che la salita è decisamente più ripida del previsto, anche perché anticipazioni e altre iniezioni di liquidità possono combattere i sintomi ma non le cause strutturali del problema.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

2,84 miliardi

Il disavanzo effettivo 2012

Secondo la Corte dei conti lo squilibrio nel consuntivo 2012 della Regione Piemonte è 2,84 miliardi, invece degli 1,15 miliardi scritti nel bilancio

1,3 miliardi

«Fuori bilancio»

Sono le «passività straordinarie» per l'obbligo di coprire squilibri precedenti non finanziati. Al pacchetto si aggiunge poi un'anticipazione di tesoreria da 397 milioni ancora da restituire

2,33%

L'Irpef

È l'aliquota dell'addizionale prevista in Piemonte per il 2014 per i redditi più alti

DALLA SINISTRA ALLA LEGA

Equilibri «abbelliti»

cancellando spese obbligate e iscrivendo entrate dubbie anche per coprire gli effetti della vecchia gestione



Respinta la mozione M5S sul finanziamento ai partiti

“La casta si tiene il malloppo”

I deputati grillini fotografano i colleghi al voto

il caso

ANTONIO PITONI
ROMA

Al grido di «la casta si tiene il malloppo», l'Aventino scatta con la protesta del «bottino», quando la Camera ha appena respinto la mozione dei grillini sulla sospensione della rata di luglio del finanziamento pubblico ai partiti. Tema sul quale, evidentemente, nella maggioranza non ci sono fibrillazioni che tengano. E mentre Pd, Pdl e Scelta civica si ricompattano sull'indirizzo del governo (passaggio dai rimborsi diretti al finanziamento indiretto su base volontaria), la contestazione prende il sopravvento. La processione sfila davanti ai banchi del governo, dove i deputati del Movimento 5 Stelle, abbandonando la seduta (destinazione piazza Montecitorio), disseminano finte banconote da 500

euro, inseguiti dai commessi. D'altra parte, sia prima che durante il voto, avevano avuto un bel da fare per bloccare quel manipolo di «indisciplinati» del M5S che, nonostante i richiami della presidente di turno, Marina Sereni, continuavano a fotografare i colleghi della maggioranza, in particolare del Pd, mentre bocciavano la loro mozione.

Epilogo scontato dopo che, neppure una sospensione dei lavori, chiesta proprio dai grillini per cercare la via di un'ipotesica intesa, aveva dato risultati. Al punto da costringerli, dopo appena dieci minuti, a rinunciare ad ogni tentativo di mediazione per andare avanti sul proprio testo. Giornata riassunta da un laconico tweet di Beppe Grillo: «I partiti si tengono i soldi: 91.354.339 euro». Bocciata pure la mozione di Sel, che chiedeva una commissione di studio sui finanziamenti a partiti, fondazioni e lobby, restano sul tavolo gli emendamenti al ddl del governo presentati dal Pd in commissione Affari costituzionali. Si va dal tetto di 100mila euro l'anno alle

donazioni dei privati ai partiti, trasformando le detrazioni sulle erogazioni dei privati in crediti d'imposta, da far valere anche per le quote associative per l'iscrizione alle formazioni politiche, all'estensione ai dipendenti dei partiti (delle sedi nazionali e distaccate) la cassa integrazione straordinaria e i contratti di solidarietà, con una copertura di 18 milioni di euro per il biennio 2014-2015. Un'ulteriore proposta punta ad elevare la percentuale delle imposte che i cittadini possono destinare ai partiti dal 2 al 2,5 per mille. Mentre con un ulteriore emendamento (primo firmatario D'Attore), che non piace però ai renziani, si propone di calcolare il 2 per mille sull'imposta media di tutti i contribuenti: i più poveri pagherebbero quanto i più ricchi. Sebbene non condivisa dall'intero gruppo democratico, c'è pure la proposta sul cofinanziamento di Gianclaudio Bressa: «A fronte di ogni euro ricevuto a titolo di quote associative di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o giuridiche», ai partiti e ai movimenti politici è assegnato «un contributo annuo

pari a 0,50 euro» da parte dello Stato. Ma il contributo spetta solo nei casi in cui le risorse del fondo per il due per mille «non siano interamente erogate e comunque per un importo non superiore al 25% degli stanziamenti previsti».

Se un ulteriore emendamento del Pd chiede di estendere il controllo sui rendiconti dei partiti anche alle «fondazioni che abbiano nelle finalità e nell'oggetto sociale anche l'attività politica», porta le firme di Naccarato, Fabbri e Bindì l'ultima proposta di modifica al ddl del governo per escludere che i partiti possano ricevere finanziamenti da sindacati, enti religiosi, enti o società straniere, persone fisiche e società che hanno fornito, nell'anno precedente, beni o servizi alla pubblica amministrazione. Tornando alla mozione, dalle critiche dei 5 Stelle al plauso della maggioranza il passo è breve. Di «vera e propria svolta fra l'iniziativa del governo e quella parlamentare» parla il vicepresidente del gruppo Pd della Camera, Andrea Martella: «I contributi ai partiti passano dal sistema dei rimborsi a quello delle libere scelte dei cittadini».





Protesta
I deputati
dell'M5S
escono dal-
l'Aula
lasciando
sui banchi
del governo
fotocopie
di biglietti
da 500 euro

IL PREMIER BERSAGLIO DEL «FUOCO AMICO»

di MASSIMO FRANCO

La sorte di Angelino Alfano ormai è diventata il riflesso dei problemi del Pd. Dietro la sagoma del vicepremier e ministro dell'Interno spunta quella del capo del governo, Enrico Letta: il potenziale bersaglio grosso di un «fuoco amico» che si sta incattivendo anche per misere beghe congressuali. Il voto in Senato di domani non sarà un verdetto politico sul primo, ma sul presidente del Consiglio.

CONTINUA A PAGINA 4

» **L'analisi**

Quei giochi pericolosi dietro la crisi di un partito

SEGUE DALLA PRIMA

I parlamentari di Guglielmo Epifani dovranno dire in aula se il loro appoggio a Letta esiste ancora; oppure se i malumori di alcuni settori del Pd e le pressioni della corrente di Matteo Renzi, sempre più risucchiato dalle sue ambizioni personali, saranno scaricate su Palazzo Chigi. La decisione di dodici senatori «renziani» di votare per le dimissioni di Alfano sul caso kazako insieme a Sel e Movimento 5 Stelle significa questo: staccarsi dalla maggioranza anomala guidata da Letta, e metterla seriamente a rischio contando su quegli spezzoni del Pd che vivono con sofferenza l'alleanza col Pdl. Questo non toglie che l'espulsione illegale della moglie e della figlia di sei anni del controverso dissidente kazako abbiano lasciato una macchia non tanto per quanto Alfano sapeva, ma per quello che è successo a sua insaputa.

La richiesta al ministro di «rimettere le deleghe» a Letta, e dunque dimettersi, avanzata da un'esponente del Pd come Anna Finocchiaro, rivela un malumore diffuso. Chiamare in causa il premier che domani sarà in aula per difendere il suo vice, come fa Renzi, suona tuttavia come un'ulteriore provocazione. Il sindaco di Firenze si sta muovendo come una sorta di «premier ombra» o, meglio, *in pectore*. Mima una politica estera parallela a quella di Letta. Muove un gruppo di fedelissimi che si comportano da guastatori in Parlamento e nel dibattito congressuale. E sta tentando di piegare Epifani alla propria agenda congressuale, spinto da chi lo raffigura come il miglior candidato alla premiership. Renzi può scommettere sulle fru-

Democratici

Il voto del Pd ormai è sul premier e non sul ministro dell'Interno

Premier ombra

Renzi fa il premier ombra e cerca di sfruttare malumori diffusi

strazioni a sinistra per l'intesa con Silvio Berlusconi, e su alcuni dei parlamentari eletti con Mario Monti.

E siccome non riesce a ottenere un congresso che gli permetta una marcia trionfale verso la segreteria e poi, così ritiene, verso il governo, ha deciso di martellare su Palazzo Chigi. Il paradosso di un dirigente del Pd che bersaglia un presidente del Consiglio del suo stesso partito non sembra una remora né per lui, né per i suoi sostenitori.

A scoraggiare la manovra non basta neppure che Epifani consideri inverosimile l'ipotesi di formare un altro governo insieme a Sel e Beppe Grillo, se l'attuale cade.

Passa in secondo piano perfino la controindicazione più rilevante, di tipo internazionale: il pericolo di contraccolpi dell'instabilità politica sulla ripresa economica e sui mercati finanziari. Eppure è una variabile messa in evidenza non solo da Letta ma dal governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, che teme la risalita dello *spread* sui titoli di Stato. È singolare che i protagonismi scomposti tendano a rimuovere questo sfondo. Forse Renzi conta di incrociare i mugugni del centrodestra contro il triplo incarico di Alfano: vicepremier, segretario del Pdl e ministro dell'Interno. Ma l'altolà che Berlusconi ha dato in sua difesa era indirizzato in primo luogo ai suoi; e ha scoraggiato voglie di agguati.

Per questo, il voto di domani in Senato può diventare il penultimo ostacolo estivo per il governo, prima della sentenza della Corte di Cassazione sul Cavaliere, prevista il 30 luglio: anche se le tensioni non possono essere attribuite solo alle manovre del sindaco di Firenze, che infatti protesta e respinge le accuse. In realtà, Renzi è lo specchio della crisi del Pd. E la sua candidatura virtuale fa paura non in sé ma perché il vertice dei Democratici non sembra in grado di opporgliene una convincente. I giochi sono agli inizi. Non è troppo presto, tuttavia, per segnalare nell'impazienza del «partito della crisi» un calcolo che sa di azzardo. Il Pd se ne sta rendendo conto. E ieri sera ha cercato di sventare qualunque tentazione, anticipando il no alla sfiducia. E' un gesto di responsabilità che aspetta una conferma in Parlamento.

Massimo Franco

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IRRESPONSABILE UNA CRISI DI GOVERNO

PURCHÉ ALLA FINE
NON PAGHI IL PAESE

di PIERO OSTELLINO

Non c'è giorno che il governo non finisca sull'orlo di una crisi. Ma questa volta il rischio è serio. E il costo sarebbe altissimo. Dopo Letta c'è il vuoto. E le elezioni anticipate. Con il *Porcellum*. Complimenti. Si ricomincia. Abbiamo la capacità, per dirla con re Francesco, di «fare ammuina» e poi di metterci da soli nei pasticci. Finora abbiamo avuto anche la fortuna di uscire senza troppi danni, salvo la caduta di credibilità della classe politica, cui peraltro nessuno più crede, proprio perché «fare ammuina» non è una cosa seria. Colpisce che la causa delle crisi annunciate raramente sia reale, spesso virtuale. Nessuno sottovaluta la gravità del caso Shalabayeva. Per carità: una figuraccia internazionale. Ma democrazie più attente di noi ai diritti umani lo avrebbero evitato, o comunque lo risolverebbero senza mettere a repentaglio la vita del proprio governo nel mo-

mento più drammatico di una crisi economica che vede migliaia di imprese chiudere ogni giorno e troppi giovani senza lavoro.

Chi ha sbagliato paghi, ma non si faccia pagare il conto a un intero Paese precipitandolo nel gorgo del vuoto istituzionale e della speculazione finanziaria. I punti oscuri della vicenda sono tanti. Le spiegazioni di Alfano lacunose. Il comportamento della burocrazia indicibile. Ma non si è neppure ancora capito se le vicende del signor Ablyazov, sodale prima e poi avversario dell'orrido Nazarbaev, riguardino un episodio di «dissidenza politica», ovvero di «lotta di potere» fra un oligarca, non propriamente candido, e un regime «dispotico» col quale facciamo affari. Non è stata una gran prova di intelligenza e di dignità non accorgersi che dietro l'espulsione frettolosa di una madre e della sua figlia di sei anni c'era la «regia» dell'ambasciatore del Kazakistan

in Italia, a quanto pare più influente e ascoltato presso la nostra burocrazia dei componenti del nostro fragile governo. Forse sarebbe il caso di espellere lui, stavolta, o no?

Un altro episodio che ha minacciato la crisi di governo è stato il giudizio offensivo del vicepresidente del Senato, Calderoli, sul ministro Kyenge. Ci siamo salvati grazie soprattutto al buon senso della vittima che ne ha accettate le pubbliche scuse. È stata la tempesta in un bicchiere d'acqua cui hanno contribuito, in egual misura, classe politica e informazione. L'opinione pubblica internazionale giudica: male.

Il governo finora non è caduto perché Enrico Letta non si è comportato, machiavellamente, da «volpe e/o da leone», secondo le circostanze, ma più da volpe. Tirando a campare, democristianamente. Ora la spaccatura del Pd con i renziani all'attacco lo mette in serio pericolo. A Letta non resta che

una strada. Un colpo d'ala sull'economia, un po' più di coraggio nel dare risposte vere a famiglie e imprese. Qualcosa che assomigli a uno scatto in avanti lungo la strada impervia della modernizzazione. Privatizzare, liberalizzare, dare un taglio deciso alle spese e al debito. Scegliere da dove cominciare, ma scegliere. Promuova quella radicale semplificazione normativa e amministrativa della quale Berlusconi aveva parlato nel '94, e mai ha fatto. Scegli di osare verso lo sviluppo, non di rifugiarsi nella quiete conservazione. Non ne abbiamo bisogno, troppo tardi. Sono scelte che avrebbe dovuto compiere il governo voluto da Napolitano proprio per far fronte alle carenze di quelli politici, ma nemmeno Monti le ha fatte, condizionato com'era dalla propria inesperienza politica e dai preponderanti interessi corporativi della burocrazia di cui si era, imprudentemente, circondato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Proclami e tattiche

SALVATE IL SINDACO

(DA SE STESSO)

di GIAN ANTONIO STELLA

È arrivato mezzogiorno, e taceva. Si sono fatte le tre, e taceva. E trascorso il meriggio, e taceva. Al

calar della sera galleggiava nell'aire un'inquietudine leggera: perché non parla? Erano mesi, infatti, che

non faceva mancare la sua parola per un'intera, lunghissima, interminabile giornata. Alle 19.43,

giusto per i Tg, Matteo Renzi ha finalmente rotto il silenzio. Ed è venuto giù, come sempre, il diluvio.

CONTINUA A PAGINA 2

» Gli effetti della visibilità Nell'ultimo anno ha rilasciato in media una intervista ogni sei giorni

Salvate il soldato Matteo. Da se stesso

Il rischio di disperdere in una alluvione di dichiarazioni fritto misto la simpatia accumulata

SEGUE DALLA PRIMA

Sia chiaro, le cose che ha detto sono serissime. Di più, condivisibili: «Io sto con le forze dell'ordine. Perché scaricare su servitori dello Stato tutte le responsabilità senza che venga mai fuori un responsabile politico è indegno per la politica. E per l'Italia». C'è chi dirà, a destra, che non è andata così e che Alfano è stato davvero menato per il naso dai funzionari e che anche questa sortita dell'astro fiorentino fa parte della lunga campagna elettorale che ha nel mirino come obiettivo immediato Enrico Letta.

Sia chiaro anche che, con tanti compagni di partito che da anni gli ripetono «sta' zitto, lascia parlare i grandi» con l'aria dei vecchi barbieri che mettevano in riga i «ragazzi spazzola», il sindaco di Firenze ha ottime ragioni per non tacere. Le premure esercitate su di lui perché se ne stesse «bono bonino» ad aspettare il suo turno (domani, posdomani o forse nel 2036 quando in fondo avrà solo l'età di Bersani...) sono state talmente tante che solo la Beata Teresa Manganiello, che fece il voto del silenzio perpetuo, avrebbe potuto tacere.

Detto questo, per amor di Dio, salvate Renzi da Renzi. Proprio chi pensa che non sia per niente leggerino e che dietro l'aria sbarazzina si regga su una spina dorsale d'acciaio (quell'ambientino che è il partito buro-geronto-democratico si sarebbe ingoiato qualunque altro «ragazzino» quarantenne avesse osato affacciarsi) si chiede infatti: ma non parlerà un po' troppo? Insomma, a forza di esibirsi non solo su battaglie giuste ma su un ventaglio incontenibile di varia umanità, non finirà per passare, per dirla coi vecchi fiorentini, per un «cianciatore»? Col rischio di disperdere in una alluvione di dichiarazioni fritto misto il patrimonio di simpatia, fiducia,

credibilità accumulato?

Per dare un'idea: nell'ultimo anno, stando alla banca dati della Camera, ha dato 60 interviste. Una ogni sei giorni. Senza contare quelle ai giornali, alle televisioni e alle radio locali. Un record difficile da battere. La sola Ansa nel solo ultimo anno ha lanciato, con Renzi nel titolo, 4357 notizie. Molte di più di quelle dedicate a Giorgio Napolitano (4294) e perfino a papa Francesco, che pure rappresenta una «novità» addirittura più grande e vistosa che non l'irruzione del sindaco. Certo, molto spesso Renzi non è il soggetto ma l'oggetto di parole altrui. E c'è chi lo ama e chi lo disprezza, chi lo attacca e chi lo difende... Il più delle volte, però, è lui che accusa, esulta, ammonisce, vezzeggia, invita, denuncia, ipotizza, ammicca, esorta, s'indigna...

Un mucchio di volte ha il merito di dire cose che vanno prese sul serio. Sulla necessità di svecchiare (anche se pare avere accantonato il verbo «rottamare») la classe dirigente del Paese, di dare più spazio alle donne, di procedere a riforme radicali perché sono decenni che andiamo avanti coi piccoli passi finendo per restare fermi, di cambiare subito al Senato, di abolire le Province, di puntare sulla ricerca e così via... Tutti temi sui quali ha spesso ragione da vendere e ha spalancato varchi importanti per parlare a un elettorato col quale la sinistra non era mai riuscita ad aprire un dialogo. E di questo, piaccia o no a chi fa le battutine («Renzi è la cosa più di destra nata a sinistra») gli va reso merito.

È un uomo che divide? Sicuro. Basti leggere quanto dice in tema di lavoro: «Per me è più di sinistra pensare a chi non ha lavoro che discutere delle tutele più o meno corrette per chi invece il lavoro ce l'ha. So che non è la linea della

Cgil e che parte del gruppo dirigente della Cgil mi detesta. Ma la penso così». Ha ragione? Ha torto? Opinioni libere: ma ha il merito d'essere chiaro. E Dio sa quanto ne abbiamo bisogno.

In parallelo a questi quotidiani affondi su tutti i temi centrali, però, il giovane leader nascente si è esibito in una lista infinita di show. Ed ecco uscire biografie in cui il parroco don Giovanni Sassolini narra che il giovinetto seguì «con entusiasmo tutto il percorso da lupetto a capo» negli scout amati in famiglia e che «a una riunione dei capi del Valdarno rottamò in pubblico le idee del babbo Tiziano» e che l'amico Paolo Nannoni ricorda come «imparò a leggere il giornale a cinque anni» e che quando cominciò la primina «sapeva già leggere e scrivere e tenere di conto» e che il babbo «due volte l'anno con la moglie va a far visita alla Madonna di Medjugorje» e che lui stesso, Matteo, rammenta «che la mamma lo ha incantato raccontandogli la vita di Bob Kennedy».

Ed eccolo ancora in un servizio su Chi, calzoncini e petto nudo, mentre corre su un campetto con moglie e figli, subito sbeffeggiato da Dagospia insieme con il direttore del settimanale Alfonso Signorini: «Alfonsina la pazzia dedica quattro pagine a Matteucci che gioca a calcio, panzetta all'aria (...) Uno spottone al lato family del prossimo leader di Pd e Pdl...». Per non dire di una leggendaria copertina su Oggi dove abbracciava le nonne Maria e Anna Maria col titolo: «Rottamerò quei politici (non le mie nonne)».

È la nuova politica, baby... L'importante è esserci. Sempre. Sempre. Sempre. Marcando il proprio distacco, il giorno del delirio sulla bocciatura di Franco Marini al Quirinale, con il tweet: «Tutti in Piazza Dalmazia a inaugurare il nuovo fontanello!». Esultando per

l'arrivo alla Fiorentina di Gomez: «Straordinario. Ho mandato un messaggino a Pep Guardiola per dirgli grazie». Dichiarando guerra ai graffitari: «basta scrivere sui muri». Augurando a Enrico Letta di durare ma punzecchiandolo tutti i sacrosanti giorni. Chiedendo al

governo di trasformare le caserme in condomini per giovani coppie. Censurando i giudici Usa: «Da amico dell'America mi vergogno della sentenza Zimmerman». Una pioggia di Ansa con lui nel titolo lunedì, uno scroscio martedì, un diluvio ieri... Quando, dopo

avere buttato quel petardo tutto politico nel mezzo dell'affare kazako, ha dettato una dichiarazione per le pagine sportive: «Sono molto intrigato dal tipo di gioco che mister Montella riuscirà a mettere in campo...». Ah, ecco cosa mancava...

Gian Antonio Stella

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In campo
Matteo Renzi, 38 anni, sindaco di Firenze e già presidente della Provincia. Nel 2010 lancia la «rottamazione». Due anni dopo è sconfitto alle primarie



L'incidente diplomatico Le scelte I pm vogliono sentire Alma Cancellieri muove gli ispettori

Il Guardasigilli indaga sul comportamento del giudice di pace

ROMA — Ora nei guai rischia di finire il giudice di pace che, il 31 maggio scorso, convalidò il provvedimento del questore della Capitale Fulvio Della Rocca di trattenere al Cie di Ponte Galeria la moglie di Mukhtar Ablyazov, fermata dalla polizia a Casal Palocco ed espulsa due giorni più tardi. Sul comportamento del giudice — e soprattutto sulla mancata visione della nota dell'ambasciata kazaka del 30 maggio che faceva riferimento ai due passaporti validi di Alma Shalabayeva — indagheranno gli ispettori del ministero della Giustizia. Secondo il ministro Annamaria Cancellieri è questa l'unica anomalia riscontrata nell'iter giudiziario che ha portato all'espulsione, poi revocata, della quarantenne kazaka, rimpatriata con la figlia Alua.

Il ministro ha infatti «assolto» la Procura romana «interventuta nel procedimento di espulsione con il rilascio del nulla osta» e il tribunale dei minorenni: «Affidata a Volodymyr Semakin, addetto alla casa, come richiesto dalla madre e poi ricongiunta con lei

dopo la convalida dell'espulsione». Ma è sulla presunta richiesta di asilo della Shalabayeva che ci sono contrasti con la versione dell'avvocato della donna, Riccardo Olivo. Secondo la Cancellieri «non emerge che lei o un suo rappresentante legale abbiano (davanti al giudice di pace) formulato istanza di asilo politico o rappresentato problematiche umanitarie-politiche connesse con il rientro in Kazakistan». Per il legale della kazaka invece il giudice rispose che «non era quella la sede per presentare tale richiesta. Forse era convinta, visto che aveva solo convalidato il trattenimento al Cie, che avremmo avuto altre occasioni per incontrare Alma, ma ciò non è accaduto perché fu subito trasferita all'aeroporto».

Un altro punto oscuro di una vicenda intricata sulla quale ora la Procura — che ha indagato la Shalabayeva per ricettazione e possesso di documenti falsi (il discusso passaporto centrafricano, valido invece per il Riesame) — ha avviato d'ufficio una serie di accertamenti. Il procuratore ca-

po Giuseppe Pignatone e il pm Eugenio Albamonte potrebbero ascoltare la moglie del dissidente, con rogatoria internazionale, sulla questione dell'asilo politico, ma hanno intanto acquisito la relazione del capo della polizia Alessandro Pansa sull'indagine interna al Dipartimento di pubblica sicurezza: gli inquirenti vogliono accertare se i funzionari di polizia al corrente del caso Ablyazov e nominati da Pansa nel documento abbiano commesso omissioni o abusi. E per questo motivo non si escludono altri indagati.

Davanti alla Commissione diritti umani del Senato il capo della polizia ha sottolineato ieri alcuni punti-chiave della vicenda: «Il Riesame ha giudicato valido il passaporto della Shalabayeva senza averlo visto perché era sequestrato e non risulta che la signora abbia un permesso di soggiorno lettone (di area Schengen e quindi ammesso anche in Italia) perché non ha ritenuto di doverlo dire»; «Non sapevamo che Ablyazov — a Casal Palocco fino al 25 maggio — fosse un perseguitato politico, an-

che perché gli avvocati non ce l'hanno mai detto»; «La bambina non è stata espulsa, ma è la madre che l'ha voluta con lei»; «È grave che i legali degli avvocati degli Ablyazov sostengano di non aver avuto accesso agli atti sull'espulsione perché è stato fornito loro il verbale».

Secondo il prefetto — al quale l'avvocato Olivo ha replicato: «Solo censure infondate, dobbiamo riportare Alma e Alua in Italia» — il caso Ablyazov «è un errore non una macchia per la polizia. La presenza invasiva dei kazaki in Questura è stata una disfunzione del sistema, un difetto. Alcuni passaggi sono stati gestiti in modo non ordinario. Ora — ha aggiunto — riorganizzerò i rapporti centro-periferia: non abbiamo agito bene nel far funzionare al meglio i nostri uomini sul territorio». E sui poliziotti della Squadra mobile romana, accusati dalla Shalabayeva nel suo memoriale, il capo ha riposto così: «Non bisogna darle credito. Sono bravissimi. In quel racconto mancavano solo spaghetti e pistole». Da San Vitale ringraziano: «Siamo sempre in prima linea, contro di noi solo fango».

Rinaldo Frignani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra le stranezze

Inosservata una nota del 30 maggio dove si faceva riferimento ai passaporti validi della donna



Le tappe

Mukhtar Ablyazov con la moglie Alma e i figli

1 2002

Mukhtar Ablyazov viene accusato in Kazakistan di abus di potere, arrestato e condannato a sei anni di carcere. L'uomo viene sottoposto a torture e pestaggi: Amnesty International e Parlamento europeo chiedono la sua liberazione che avviene nel 2003

4 AGO 2012

Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako, vive in una casa a nord-est di Riga, in Lettonia (sotto il permesso di soggiorno). Madina, figlia di Alma e Mukhtar, racconta che in quei giorni scoprono di essere spiati e decidono di trasferirsi



2 2005

Ablyazov diventa capo del board della BTA Bank che finanzia i movimenti di opposizione al presidente kazako Nazarbaev e sfugge a diversi tentativi di omicidio



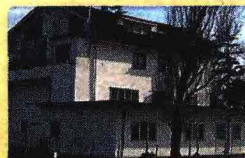
3 2009

Il dissidente si trasferisce a Londra. (sotto la villa) Due anni dopo ottiene lo status di rifugiato politico



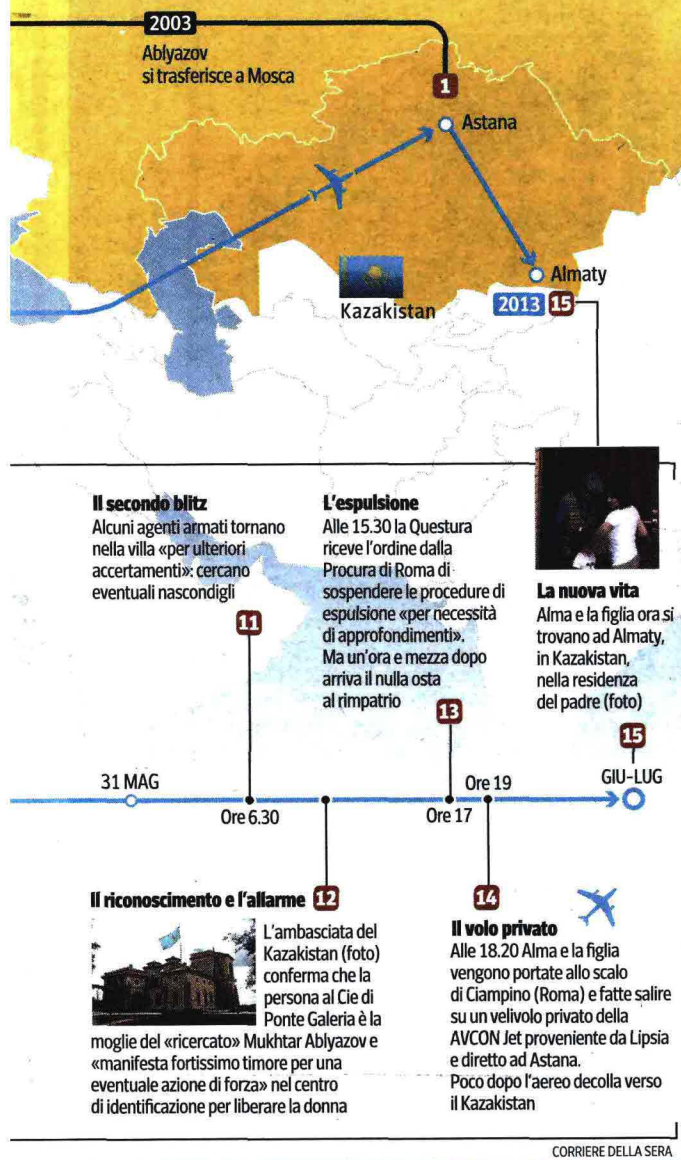
5 SET 2012

Tra Francia e Italia Alma decide di muoversi a Roma insieme alle figlie, Alua, 6 anni, viene iscritta alla Southlands English School, (foto) insieme alla cugina Adiya



6 26 MAG 2013

Il dissidente kazako si trova nella villa di via Casal Palocco, a Roma insieme alla moglie Alma e la figlia Alua. Con loro vivono anche la sorella di Alma, Venera, il marito Bolat Serailiev e la figlia Adiya. L'ambasciata del Kazakistan a Roma viene a sapere che Mukhtar è nell'edificio



2013 - I FATTI IN ITALIA

L'incontro



L'ambasciatore del Kazakistan a Roma, Andrian Yelemessov (foto) - nella ricostruzione del capo della polizia, Alessandro Pansa - alle 15.30 viene ricevuto dal capo della Squadra mobile e a lui dice che in una villa a Casal Palocco si trova il «ricercato in ambito internazionale» Mukhtar Ablyazov

Gli investigatori privati

Squadra mobile e Digos «predispongono un servizio di osservazione nell'abitazione». Li vengono trovati tre dipendenti dell'agenzia «Sira Investigazioni srl» dicono di aver ricevuto l'incarico da Ari Forlì, israeliano titolare della «Gadot Information Services» con sede a Herzliya (Israele)

7 26 MAG

Il blitz Ore 00.05

Decine di agenti irrompono nella villa. All'interno ci sono sette persone: a tutti loro viene mostrata l'immagine di Mukhtar Ablyazov e detto che lo stanno cercando. Alma viene portata in questura. La figlia Alua resta nella casa con i domestici



L'ingresso della villa

9

10 In Questura

Durante la perquisizione, scrive ancora Pansa, «Alma esibisce un passaporto diplomatico della Repubblica Centrafricana che viene sequestrato perché palesemente contraffatto». La donna poco dopo viene portata al Cie di Ponte Galeria

Sul sito dell'Interpol

E il dissidente compare
come ricercato dai russi

Mukhtar Ablyazov, 50 anni, compare sul sito dell'Interpol (nella foto la pagina web dedicata) come persona ricercata dalle autorità russe. Il dissidente del Kazakistan è accusato, tra le altre cose, di «frode su larga scala, riciclaggio di denaro, abuso d'ufficio, falsificazione di documenti».



Lo scontro

Il Pd in rivolta contro Alfano La segreteria avverte: "Niente sfiducia ma il ministro è in discussione"

Renzi: "Non paghi solo la polizia". Letta: lui non ha colpe

GIOVANNA CASADIO

ROMA — Salvare il governo, ma restituire alle istituzioni italiane la loro credibilità. Dopo una giornata lunghissima - in cui s'incrociano colloqui da Londra (dove Letta era in missione), a Firenze (dove Renzi dà voce al malessere del Pd) e Roma, il cerino resta nelle mani di Epifani. È infatti la segreteria dei Democratici, conclusa a tarda sera, a indicare la rotta: no alla sfiducia al ministro Alfano, però pressing affinché faccia un passo indietro e riconosca che c'è una responsabilità oggettiva nel caso Shalabayeva. Al segretario democratico è affidato il compito di convincere oggi il premier Letta affinché ci sia un avvicinamento al Viminale, valutando un rimpasto di governo.

Il Pd è in rivolta. La vicenda kazaka ha innescato una resa dei conti politica nel partito. E appare subito chiaro che la sfida è tra Renzi e Letta. Va all'attacco il sindaco fiorentino con una newslet-

ter tutta dedicata ad Alfano, ma in cui difende se stesso dalle accuse che gli vengono mosse di puntare a Palazzo Chigi. Niente vero, assicura: «Non voglio fare cadere Letta, del resto se l'esecutivo entrasse in crisi, non si andrebbe al voto. Comunque, io non sarei candidabile, non andrò mai a Palazzo Chigi con manovre di Palazzo». E denuncia: «Se molti dirigenti del Pd non vogliono che mi candidi, va bene. Se vogliono tenersi il parti-

Colloquio tra il premier e il sindaco di Firenze che dice: "Già la Idem si è dimessa, quindi..."

to, va bene. Se preferiscono perdere le elezioni pur di mantenere una poltrona, va bene. Ma mi vergogno per il Pd, se usano una bambina di 6 anni per regolare i conti tra le correnti del partito».

Non risparmia bordate il sin-

daco "rottamatore", benché abbia sentito Epifani e soprattutto Letta. Il premier da Londra cerca di minimizzare i dissensi nel "suo" partito, che è l'azionista di maggioranza dell'esecutivo. Però difende Alfano: «Ho letto attentamente la relazione di Pansa, da cui emerge l'estraneità di Alfano». È una doccia gelata per il Pd. Non sono solo i renziani a scalpitare e a chiedere le dimissioni di Alfano (con un documento di 11 senatori), che giudicano non convincente. C'è una nota di Anna Finocchiaro, la presidente della commissione affari costituzionali del Senato, che invita il ministro dell'Interno a rimettere le deleghe. Rosy Bindi incalza: «Alfano se ha cuore il governo deve dimettersi da ministro dell'Interno, restando vice premier». In Transatlantico c'è chi ironizza: «È la follinizzazione di Alfano», ricordando che Marco Follini fu vice premier senza deleghe di un governo Berlusconi e questo non gli portò bene.

Renzi chiede indirettamente le dimissioni, ricordando che «già

qualche settimana fa Letta ha chiesto a un ministro di farsi da parte». Josefa Idem, responsabile delle Pari Opportunità, ha dovuto dimettersi per un presunto illecito fiscale per la palestra dove si allenava. «Posso solo sperare che alla fine di questa vicenda non paghino solo le forze dell'ordine. Io sto con le forze dell'ordine, perché scaricare sui servitori dello Stato tutte le responsabilità è indegno per la politica»: insiste Renzi.

È al Senato che domani si voterà la mozione di sfiducia ad Alfano presentata da Sel e M5S. Qui parlerà Letta. Il Pd non può arrivare a quell'appuntamento spaccato. Ci sono 24 ore di tempo per sminare la mina sulla quale, se non salta il governo, salta il partito: ragiona Luigi Zanda, il capogruppo a Palazzo Madama. «Ci vogliono le dimissioni di Alfano per salvare il governo», rincara Francesco Verducci, portavoce dei "giovani turchi". Oggi l'assemblea dei senatori democratici. Renzi invita il premier a un discorso alle Camere e alla controffensiva politica.

Hanno detto



Finocchiaro

Alfano rimetta la sua delega nelle mani di Letta, sarebbe un gesto che rafforza l'autorevolezza del governo



Bindi

Alfano se ha a cuore l'esecutivo deve dimettersi da ministro dell'Interno restando vice premier



Casson

Da Alfano una mezza barzelletta, una presa in giro piena di buchi e di mancanze. Non è andata così



La newsletter del sindaco

Il sindaco di Firenze Matteo Renzi ha indirizzato ieri ai militanti una newsletter in cui parla del governo e del caso Shalabayeva

MINISTRO

Il ministro dell'Interno Angelino Alfano, al centro della polemica sulla espulsione di Alma Shalabayeva e della figlia



Cuperlo, candidato alla segreteria Pd: "Alfano è chiamato a un atto di sensibilità istituzionale"

"Troppe ombre nella sua ricostruzione per salvare il governo rimetta la delega"

L'intervista

ROMA — «Alfano non ha spiegato. L'avvicendamento alla guida del Viminale sarebbe un gesto responsabile». Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria del Pd al prossimo congresso, appoggiato da D'Alema e dalla sinistra del partito, chiede le dimissioni di Alfano.

Cuperlo, il Pd deve sfiduciare Alfano?

«La ricostruzione che il ministro ha fatto sul caso Shalabayeva è largamente insoddisfacente perché ci sono zone d'ombra e aspetti non chiari in particolare sulla catena di comando che ha programmato e gestito la fase delicatissima del fermo della donna e della figlioletta e il rimpatrio. Quello che abbiamo davanti è un fatto gravissimo perché l'Italia è venuta meno al rispetto di obblighi e principi di diritto internazionale. E abbiamo violato questi principi sulla frontiera dei diritti umani e rinviato la moglie di uno dei principali dissidenti a uno Stato più volte denunciato da Amnesty».

Secondo lei quindi, qual è la soluzione: Alfano dovrebbe restare come vice premier e rinunciare al ministero dell'Interno?

«Di fronte all'enormità di questi fatti, il governo ha confermato che né il Viminale, né la Farnesina, né Palazzo Chigi erano a conoscenza della portata degli avvenimenti, e quindi non ci sono responsabilità soggettive. Ma es-

iste un problema di credibilità delle istituzioni e del governo che va preservata. Ripeto che sarebbe un atto di sensibilità istituzionale se il ministro dell'Inter-

no scegliesse di rimettere la sua delega nelle mani del premier Letta. Questo consentirebbe di proseguire nell'azione di chiarimento anche dei fatti e metterebbe inoltre il governo nella condizione di proseguire nella sua attività in particolare sul versante economico e sociale dove sta ottenendo i primi risultati significativi».

Così il governo va a gambe all'aria?

«C'è una valutazione che spetta al presidente del Consiglio, ma lo spirito della richiesta di dimissioni di Alfano non è quello di affossare l'esecutivo, ma anzi di consentire al governo di uscire da un passaggio difficile e di proseguire nella sua attività. Una crisi di governo a fine luglio sarebbe disastrosa, senza che il Parlamento abbia cambiato la legge elettorale. Un'avventura pericolosa che l'Italia non si può permettere».

Se sono vere queste premesse, il pressing per le dimissioni equivale ad aprire una crisi di governo?

«No, non credo che l'avvicendamento al ministero dell'Interno coincida con la crisi della maggioranza. Se si fosse trattato di un ministro del Pd, noi Democratici avremmo avuto lo stesso atteggiamento».

Lei la pensa in pratica come Renzi sulle dimissioni di Alfano?

«Non so cosa pensi e sono stanco di rispondere a domande su cosa pensa Renzi che ha ampio spazio su giornali e tv per illustrare il suo pensiero. Qui non si tratta di smarcarsi e questa discussione per quanto mi riguarda, non ha nulla a che vedere con il congresso del Pd. Dovremo riscoprire il valore delle cose per ciò che sono e il merito dei problemi senza retropensieri».

(g. c.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Sarebbe disastrosa una crisi in pieno luglio, senza che sia stata cambiata la legge elettorale”

“Se si fosse trattato di uno dei nostri, noi Democratici avremmo avuto lo stesso atteggiamento”

CRITICO

Gianni Cuperlo, deputato del Pd e candidato alla segreteria del partito, ha chiesto le dimissioni di Angelino Alfano



Il Viminale

Polizia, Pansa prepara il repulisti

A rischio nove poltrone. In bilico la posizione del vicecapo Cirillo

FABIO TONACCI

ROMA — «Il caso Shalabayeva per me è chiuso», ha detto uscendo dall'aula della commissione Diritti umani Alessandro Pansa, Capo della polizia. Adesso se ne apre un'altra, di partita. È l'annuncio di una tempesta in arrivo sul Dipartimento di Pubblica sicurezza sta in un passaggio tanto breve quanto pesante della sua lunga audizione davanti ai senatori: «L'invasività dei diplomatici kazaki che chiedevano la cattura di Mukhtar Ablyazov e la loro eccessiva presenza durante il fermo della donna non sono state ben gestite dai vertici del Dipartimento di pubblica sicurezza». Se c'è una colpa, sostiene dunque Pansa, non è del ministro Alfano, ma dei funzionari. E nove poltrone, occupate da uomini delle prece-

Luciana Lamorgese sostituisce Procaccini

denti gestioni Manganelli e De Gennaro, bruciano: entro il marzo del 2014, tra sostituzioni e pensionamenti, cambierà tutta la testa di comando della Polizia.

«La disastrosa gestione dell'affare kazako — ragiona un alto funzionario — e il mandato ricevuto da Alfano per riorganizzare la struttura danno carta bianca a Pansa per fare quello che ha in mente fin da quando è stato nominato: riprendersi il Dipartimento di pubblica sicurezza, lui che ne è fuori da sei anni. Mettere suoi uomini nei punti chiave». A cominciare dalla direzione centrale della Polizia Criminale, da cui dipende l'ufficio dell'Interpol. Il titolare è Francesco Cirillo, vice capo della Polizia, molto legato a Manganelli con cui ha lavorato per anni. Al suo posto

potrebbe arrivare Santi Giuffé, attualmente direttore delle Specialità (Stradale, Polizia postale e ferroviaria). In bilico il futuro di Alessandro Marangoni, il vice capovicario, che ha gestito la Polizia dopo la morte di Manganelli. Se non sarà confermato, potrebbe finire nelle prefetture di Torino o Palermo.

Le prime indicazioni si avranno già dal prossimo Consiglio dei Ministri. C'è da sostituire Giuseppe Procaccini, l'ex capo di Gabinetto di Alfano. Alla sua scrivania andrà, per un incarico a tempo, il prefetto Luciana Lamorgese, ora capo dipartimento per le Politiche del personale. Al posto di Alessandro Valeri, di cui il ministro ha chiesto l'avvicendamento, potrebbe sedere presto il prefetto Vincenzo Panico, Commissario straordinario del comune di Reggio Calabria e amico stretto di Pansa. I due erano insieme a Napoli. E la poltrona del pensionato Rodolfo Ronconi alla direzione centrale dell'Immigrazione sarà occupata

da Giovanni Pinto, questore dell'Aquila.

Ci sono poi alcune "scadenze naturali" che Pansa sta valutando in queste ore se accelerare o meno, per dare un segnale di discontinuità. Il primo ottobre va in pensione Gaetano Chiusolo, diventato direttore della Dac in sostituzione di Gratteri dopo la condanna del G8: è un perno fondamentale della struttura della Polizia, da quella direzione centrale dipendono, tutte le squadre mobili. Il primo marzo se ne andrà invece Stefano Berrettoni, titolare della polizia di Prevenzione da cui dipendono tutte le Digos d'Italia. Non è stato coinvolto dal caso Ablyazov, ma ha già goduto di due proroghe da parte dell'ex ministro Cancellieri. In uscita per limiti di età anche il prefetto Luigi Mone, direttore degli Affari Generali. E bisogna ancora scegliere chi sarà il prefetto di Milano che si troverà a gestire la patata bollente dell'Expo 2015. In ogni caso, qualunque siano le persone scelte, l'era Pansa è cominciata.

Il prefetto

La scheda

DIMESSO

Dopo il caso Ablyazov si è dimesso il capo di Gabinetto del ministro Alfano

IN USCITA

Rischiano il posto alti vertici della Polizia, tra cui i vice Cirillo e Marangoni

IN PENSIONE

Entro marzo andranno in pensione Mone, Chiusolo e Berrettoni





RIVOLUZIONE

Alessandro Pansa
capo della polizia
dal 30 maggio scorso

FOTO: IMAGOECONOMICA

Buongiorno

MASSIMO GRAMELLINI

► È possibile che travestire una palestra da prima casa sia colpa infinitamente più grave che consegnare moglie e figlia di un dissidente al satrapo di un Paese fornitore di petrolio. Quindi non le dimissioni della perfida Idem si pretendono dal timido Alfano, ma semmai un'immissione sulla poltrona di ministro dell'Interno, che per sua stessa ammissione è attualmente disabitata. Alfano ha un vero talento nel non abitare le poltrone che occupa. Sarà per questo che gliene offrono in continuazione. Se fosse stato effettivamente il segretario del Pdl, quando il proprietario del partito gli fece ringoiare la promessa delle primarie avrebbe dovuto dimettersi. Ma lui non è il segretario del Pdl, lui non è il ministro dell'Interno, lui probabilmente non è neanche Alfano, ma un cortese indossatore di cariche per conto terzi. Tra le tante squisi-

Il ministro ombra

tezze che ha pronunciato l'altro giorno al Senato vi è l'affermazione perentoria che al cognato della signora kazaka (o kazakistana, per citare quell'acrobata del vocabolario di La Russa) i poliziotti non abbiano torto un capello. E pazienza se nell'intervista al nostro Molinari il cognato racconta di essere stato preso a pugni e ceffoni, come conferma il verbale del pronto soccorso pubblicato dall'«Espresso». Alfano era e rimane all'oscuro di tutto: pugni, ceffoni, cognati, forse anche che esista una polizia e che sia alle sue dipendenze.

Rimane la speranza che certi giudizi come questo lo offendano a morte e che in un soprassalto di dignità il ministro ombra di se stesso si dimetta, preferendo passare per responsabile che per inutile. Ma la nostra è, appunto, solo una speranza.



SU ALFANO UN'INUTILE SCENEGGIATA

MARCELLO SORGI

Cominciata da due giorni, e destinata a durare fino a venerdì, la finta battaglia per le dimissioni di Alfano difficilmente si concluderà con la sua uscita dal Viminale. È in corso una grande e maldestra sceneggiata, che non porterà a nulla. Malgrado la posizione del ministro si sia appesantita, ieri - dopo che il suo ex capo di gabinetto Procaccini aveva smentito (salvo poi ripensarci) la ricostruzione dei fatti illustrata in Parlamento, affermando di aver avvertito Alfano della delicatezza del caso Shalabayeva, e di non aver agito a sua insaputa - il Pdl ha rifiutato lo scambio, proposto dal Pd, tra il ritiro della mozione di sfiducia Sel-M5s e la rimessione delle deleghe da parte dello stesso Alfano, che in quest'ipotesi salomonica avrebbe potuto tuttavia mantenere la vicepresidenza del consiglio.

In realtà è emerso chiaramente che nessuna delle parti in causa ha voglia di andare fino in fondo, con il rischio di provocare una crisi di governo senza alternative a portata di mano. Primi tra tutti Vendola e Grillo, che non a caso hanno chiesto che la mozione di sfiducia sia votata al Senato e non alla Camera, dove sarebbe stato più facile per loro farla passare con l'aiuto anche solo di una parte del Pd.

CONTINUA A PAGINA 31

Renzi, accusato a lungo di essere filoberlusconiano, a sorpresa s'è schierato con loro, per accelerare la sua campagna pregressuale. Usando Alfano, punta infatti a recuperare consensi nella sinistra del partito, stanca del forzato accordo con il Pdl. Quanto a Epifani, dopo la brutta figura della sospensione dei lavori parlamentari su richiesta di Berlusconi e contro i giudici della Cassazione, sperava di cavarsela e non restare schiacciato tra governo e opposizioni facendo la mos-

sa, come si suol dire, e alzando la voce alla vigilia, per poi chiudere rapidamente tutto il giorno dopo, senza mettere a rischio il governo. Gli è andata male e il caso gli è di nuovo sfuggito di mano.

A destra Berlusconi ha difeso ancora una volta il suo pupillo Angelino, pur lasciando che i falchi del suo partito gongolassero, perché Alfano, che è il loro bersaglio, uscirà comunque acciaccato dalla vicenda. Tra le due ali più radicali del centrosinistra e del centrodestra si è incredibilmente stabilita, in questo modo, un'inedita alleanza di fatto, puntata contro le larghe intese. Non riusciranno a farle saltare, anche perché non lo vogliono, ma a logorarle ancora, questo sì.

Alla fine, com'è ovvio, la difesa dell'esecutivo toccherà a Letta. Non sarà particolarmente difficile salvarlo, vista la confusione con cui è stato cinto d'assedio, ma neppure una passeggiata. In missione a Londra, il presidente del consiglio ha fatto sapere che venerdì sarà al Senato accanto al suo vicepresidente: chiaro segno di solidarietà, indispensabile, dopo l'eloquente solitudine di Alfano lunedì nelle aule parlamentari e la gelida accoglienza al suo discorso fatta dai parlamentari Democrat.

Il governo, neanche a dirlo, quando prima del week-end il caso kazako in un modo o nell'altro si chiuderà, risulterà più ammaccato di prima. Si vede già adesso e se ne accorgono tutti: oltre agli elettori, stufi di questa pantomima, che a ogni occasione disertano le urne, qualche segnale pesante comincia a rivivere dai mercati, i cui indici e spreads sono tornati a salire pericolosamente verso il livello di guardia. Così l'ombra delle elezioni in autunno, con tutto il carico di inquietudine che si porta dietro, si allunga nuovamente sull'incerto inizio dell'estate politica italiana.

SU ALFANO UN'INUTILE SCENEGGIATA

